

Ai nostri clienti

Bressanone, il 23/01/2025

Decreto Milleproroghe – principali novità in materia di lavoro

Dott. Manfred Psailer
Dott. Oliver Geier
Dott. Norman Damiani

Dott. Lukas Achammer
Dott. Sonja Gasteiger

Dott. Miriam Stockner
Dott. Dominik Spiess
Dott. Jasmin Baur

www.pg-partner.it
info@pg-partner.it

Brixen / Bressanone
Julius-Durst-Straße 6
Via Julius Durst 6
Tel. +39 0472 274 000
Fax +39 0472 274 050

Toblach / Dobbiaco
St.-Johannes-Str. 23a
Viale S. Giovanni 23a
Tel. +39 0474 976 097
Fax +39 0474 976 986

Mailand / Milano
Meeting room
Piazza Castello 26

MwSt.-Nr. & Steuernr.
Partita IVA & Cod. fisc.
IT 02249530219

Gentile cliente,

il Decreto Legge n. 202 del 27 dicembre 2024 disciplina misure urgenti per la proroga di termini legislativi. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 ed è entrato in vigore il 28 dicembre 2024. Il decreto contiene disposizioni rilevanti per datori di lavoro e sostituti d'imposta.

Disposizioni per i profughi ucraini

Permessi di soggiorno

Ai sensi dell'articolo 2, i permessi di soggiorno per i profughi ucraini, inizialmente validi fino al 31 dicembre 2024, possono essere prorogati, su richiesta, fino al 4 marzo 2026. Questi permessi possono essere convertiti in permessi per motivi di lavoro, se la persona svolge un'attività lavorativa. I permessi di soggiorno perdono validità se il Consiglio dell'UE revoca ufficialmente lo status di protezione.

Riconoscimento delle qualifiche professionali

L'articolo 4 consente ai medici e agli infermieri ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, di esercitare temporaneamente in Italia fino al 31 dicembre 2025. Questa disposizione riguarda le strutture sanitarie pubbliche e private che possono assumere tali professionisti con contratti a termine. L'obiettivo è mitigare la carenza di personale sanitario in Italia e offrire opportunità lavorative ai profughi.

Misure sociali e di sostegno

L'articolo 20 proroga fino al 31 dicembre 2025 le misure di supporto esistenti per i profughi, che includono assistenza finanziaria, alloggio e integrazione.

Obbligo assicurativo per calamità naturali

L'articolo 13 estende il termine per l'obbligo di stipulare polizze assicurative contro i danni causati da calamità naturali (ad esempio terremoti, alluvioni) a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali fino al 31 marzo 2025. Le imprese che non ottemperano a questo obbligo possono subire svantaggi nell'accesso a sussidi o agevolazioni statali.

Contratti di lavoro a tempo determinato

L'articolo 14 estende fino al 31 dicembre 2025 la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi (fino a un massimo di 24 mesi) nei seguenti casi:

- se motivati da ragioni specifiche previste dai contratti collettivi, oppure
- in assenza di tali previsioni, per esigenze tecniche, organizzative o produttive concordate tra le parti.

Questa disposizione è particolarmente rilevante per settori come il turismo, i cui contratti collettivi sono attualmente in fase di revisione.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti,
Psaier Geier Partner

